

**CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA**

**INFORMATIVO TRASFUSIONALE**

**(CIG: 69182028E3)**

**TRA**

LAZIOcrea S.p.A. (Codice Fiscale 13662331001), con sede in Via del Serafico, n° 107 -  
o "Committente" - nella persona del Direttore della Direzione Sistemi Informativi,  
Ing. Maurizio Stumbo nato a Belvedere Marittimo (CS) il 07/11/1973, autorizzato alla  
stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dal C.d.A. con Verbale  
della seduta del 28/07/2017, punto n. 9 all'ordine del giorno.

**E**

La Società DEDALUS S.p.A. con sede legale in Firenze, via Collodi, n. 6/c Cap 50141,  
C.F. e P.IVA 05994810488 iscritta presso il registro delle imprese di Firenze REA FI  
591564 tenuto dalla C.C.I.A.A. di Firenze, di seguito definita "Appaltatore", nella per-  
sona del Sig. Giorgio Moretti, nato a Città della Pieve (PG), il 21/12/1961, residente  
a Firenze (FI), via di Castello, n. 2, Codice Fiscale MRTGRG61T21C744D in qualità di  
Presidente del CDA, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società  
DEDALUS S.p.A., autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri  
conferitigli.

***PREMESSO CHE***

- a. la società LAZIOcrea ha esperito una procedura di gara per l'affidamento del ser-  
vizio il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. s/12 del 18/01/2017, nonché  
sulla GURI, V serie speciale, n. 9 del 23/01/2017;
- b. con Determinazione Dirigenziale LAZIOcrea n. 0000317 del 07-08-2017 l'Appalta-  
tore DEDALUS S.p.A. è risultato aggiudicatario della procedura di gara;

	c. l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato	
	Tecnico e d'Oneri, dal Disciplinare e dall'Offerta Tecnico-Economica presentata in	
	sede di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e con-	
	sente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;	
	d. l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la cauzione	
	della garanzia fidejussoria, recante n. 346678/DE del 01/09/2017 e relativa ap-	
	pendice n. 346678-1/DE del 01/09/2017, rilasciata da CBL <i>INSURANCE Europe DAC</i> ,	
	per un importo di euro 86.625,00 (euro ottantaseimilaseicentoventicinque/00)	
	pari al 5,00% dell'importo complessivo di aggiudicazione di euro 1.732.500,00	
	(euro unmilionesettecentotrentaduecinquecentomila/00), da intendersi a tutti	
	gli effetti incrementata sino a euro 779.625,00 (settecentosettantanovemilasei-	
	centoventicinque/00), a garanzia del 45,00 % del costo complessivo dell'opera -	
	nonché ha presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini	
	della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al pre-	
	sente atto ne forma parte integrante e sostanziale;	
	e. l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti	
	nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e con-	
	venuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificata-	
	mente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto ivi compreso quanto	
	dichiarato nel Capitolato Tecnico e d'Oneri, nel Disciplinare di Gara e nell'Offerta	
	Tecnico-Economica;	
	f. con riferimento all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, l'Appalta-	
	tore, sottoscrivendo il Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex	

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E*

*STIPULANO QUANTO SEGUE:*

**Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico e d'Oneri, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che ne fanno parte nonché l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:

- dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e d'Oneri e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per Committente, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;

- delle disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di un nuovo sistema informativo trasfusionale della Regione Lazio”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione delle proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Committente, con particolare riferimento alla disponibilità del servizio di assistenza (help desk) 7 giorni su 7, 24 ore su 24, alla proposizione di 170 giornate di formazione, alla riduzione delle tempistiche previste dal piano attuativo di progetto (come illustrato al paragrafo 2.1.1 dell’Offerta Tecnica), all’incremento delle giornate di manutenzione evolutiva (MEV) dell’analista programmatore (APR) junior per un numero complessivo di gg/uu di 1.800, e ad ogni altro elemento migliorativo presente nell’Offerta Tecnica eventualmente non esplicitato nel presente atto;

4. Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2 - Oggetto**

1. Con il Contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare,

Capitolato Tecnico e d'Oneri e nell'Offerta Tecnica dallo stesso prodotta in sede di gara, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 1.732.500,00 oltre IVA, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione.

### **Articolo 3 - Durata del contratto**

1. La durata del presente appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e termina dopo 52 (cinquantadue) mesi dalla data di avvio in esercizio con esito positivo del Sistema presso la prima Macro Area (MA1).
2. La data di avvio dell'esecuzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società Appaltante, fermo restando che l'avvio dell'esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto tra l'Aggiudicatario e la Società Appaltante, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. In ogni caso, il Direttore dell'esecuzione redigerà un apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore.

### **Articolo 4 -Luogo dell'esecuzione**

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte presso gli uffici dell'Appaltatore tramite collegamenti di rete dedicati (VPN), ovvero se richiesto dalla Società Appaltante presso gli uffici di quest'ultima o della Regione Lazio. Tali modalità operative verranno definite dalla Società Appaltante in fase di progettazione esecutiva.

### **Articolo 5 -Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente Articolo 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione

degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente Art. 2.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da terzi autorizzati.

6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

**Articolo 6 -Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

a. erogare tutti i servizi indicati nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato tecnico e d'Oneri, impiegando le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché verificare che anche il proprio personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

d. manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privati vantati dagli stessi;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, riservatezza e privacy, rispettando quanto definito ai punti 7.6, 7.6.1 e 7.7 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;

f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

g. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo, l'Appaltatore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del Committente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. L'Appaltatore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del contraente;

h. essere consapevole che il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, per quanto di rispettiva ragione.

2. L'Appaltatore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e d'Oneri o concordate con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'esecuzione del Contratto e formalizzato in apposito verbale.

3. L'Appaltatore si impegna negli ultimi 180 giorni solari di erogazione del servizio, o nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo per la Società Appaltante rispetto al corrispettivo di cui all'Articolo 2, a trasferire al personale della stessa, o a terzi da essa designati, il know-how sulle attività espletate, al fine di agevolare il pieno e corretto svolgimento/proseguito

delle attività realizzate, nonché di quanto tecnicamente necessario alla piena presa in carico del Sistema.

**Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione del servizio**

1. Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel Capitolato Tecnico e d'Oneri, nel presente Contratto, e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

2. In ogni caso le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.

3. L'Appaltatore deve rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

**Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Ai sensi dell'art. 312, comma 3, D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dal Committente a campione con

	modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle presta-	
	zioni previste dal Capitolato Tecnico e d'Oneri e dall'Offerta Tecnica.	
	3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l'Appaltatore sarà	
	soggetto a contestazione da parte del Committente. La contestazione determina	
	l'interruzione dei termini di pagamento.	
	4. L'Appaltatore, si impegna ad inviare al Committente con cadenza mensile un do-	
	cumento di consuntivazione sulle attività realizzate nel periodo di riferimento.	
	5. Resta inteso che il contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di re-	
	port contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.	
	6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi	
	stabiliti nel Capitolato Tecnico e d'Oneri comprensivi dell'eventuali migliorie pro-	
	poste dall'Appaltatore in sede di offerta, il Direttore dell'Esecuzione del Con-	
	tratto, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Appal-	
	tatore, richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila	
	il modulo/verbale di non conformità.	
	7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, ri-	
	spetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Con-	
	tratto.	
	8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del ser-	
	vizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concor-	
	date.	
	<b>Articolo 9 - Corrispettivi</b>	
	1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a	
	fronte della piena e corretta esecuzione del presente Contratto è pari a quanto	

indicato nell'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, per un importo pari ad Euro 1.732.500,00 oltre IVA.

2. La quota di corrispettivo riguardante le attività "a corpo" (ossia tutte le attività contrattuali fatta eccezione per il servizio di MEV a consumo), come desunta dall'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (e definita sottraendo all'importo complessivo offerto quello ottenuto dalla somma del prezzo a giornata/uomo di ciascuna figura professionale da impiegare nel servizio di MEV, moltiplicato per il corrispondente numero di giornate/uomo richieste, al netto di quelle offerte come elementi migliorativi che non saranno contemplate nel corrispettivo spettante all'Appaltatore), verrà riconosciuta con le seguenti modalità:

- l'8 % (otto per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un'unica soluzione al completamento dell'attività M0-03 di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, previa validazione della relativa documentazione (Progetto esecutivo - Piano di lavoro – Piano della Qualità e Controllo), nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;
- il 20,00% (venti/00 per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un'unica soluzione al completamento dell'attività M1-02 di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, previa installazione del nuovo Sistema Trasfusionale presso il CED della Regione Lazio e verifica di conformità positiva in ambiente di collaudo,

nonché accettazione della documentazione a corredo prodotta dall'Appaltatore e approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;

– il 10% (dieci/00 per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un'unica soluzione al completamento dell'attività M2-03 di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, previa accettazione dei servizi erogati (installazione, configurazione, e avvio in esercizio del nuovo Sistema Trasfusionale presso la MA1 e formazione utenti) e validazione della documentazione a corredo prodotta dall'Appaltatore, nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;

– il 10% (dieci/00 per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un'unica soluzione al completamento dell'attività M4-03 di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, previa accettazione dei servizi erogati (installazione, configurazione, avvio in esercizio del nuovo Sistema Trasfusionale presso la MA2 e formazione utenti) e validazione della documentazione a corredo prodotta dall'Appaltatore, nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;

– il 10% (dieci/00 per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un'unica soluzione al completamento dell'attività M5-03 di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, previa accettazione dei servizi erogati (installazione, configurazione, avvio in esercizio del nuovo Sistema Trasfusionale presso la MA3 e formazione utenti) e validazione della documentazione a corredo prodotta dall'Appaltatore, nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;

– il 20% (venti/00 per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in un'unica soluzione al completamento dell'attività M6-03 di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, previa accettazione dei servizi erogati (installazione, configurazione, avvio in esercizio del nuovo Sistema Trasfusionale presso la MA4 - MA5 e formazione utenti) e validazione della documentazione a corredo prodotta dall'Appaltatore, nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri;

– il 22,00% (ventidue/00 per cento) della suddetta quota di corrispettivo, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche annuali posticipate, a partire dall'avvio in esercizio del Sistema presso la MA1, previa accettazione dei servizi di MAC e assistenza prestati nel periodo di riferimento e validazione

della documentazione a corredo prodotta dall'Appaltatore, nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri.

3. La quota di corrispettivo riguardante le attività "a misura" (servizio di MEV a consumo), come desunta dall'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, verrà riconosciuta, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, a partire dall'avvio in esercizio del Sistema presso la MA1, in tranche trimestrali posticipate di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attività evolutive approvati dalla Società Appaltante, previa verifica di conformità /regolare esecuzione positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto ed accettazione della documentazione prodotta, nonché approvazione da parte della Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, così come previsto nel paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico e d'Oneri.

#### **Art. 10 - Fatturazione**

1. Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante. Le suddette fatture dovranno comunque contenere:

- la denominazione del presente appalto comprensiva del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il codice interno di identificazione del progetto che sarà comunicato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– il numero dell’Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– l’indicazione puntuale delle attività effettivamente svolte e la data di prestazione dei servizi, specificando anche se corredati di eventuali verbali, certificati di verifica di conformità o di regolare esecuzione;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.</li> </ul>	
	<p>2. Le fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 – 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione di indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.</p>	
	<p>3. Le fatture emesse dall’Appaltatore prive dell’approvazione della Società Appaltante non verranno accettate e saranno ritrasmesse all’Appaltatore.</p>	
	<p>4. Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.</p>	
	<p>5. Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme ovvero causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono e non saranno imputabili né addebitabili alla Società stessa.</p>	

6. Le suddette fatture dovranno essere emesse in regime IVA cd “split payment” ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR 633/72 e dovranno pertanto recare la dicitura “scissione dei pagamenti”; all’Appaltatore sarà corrisposto il solo importo imponibile in quanto gli obblighi ai fini IVA saranno assolti direttamente dal Commit-  
tente a norma di legge. Nel caso in cui l’Appaltatore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, non decorreranno i termini di pagamento.

**Articolo 11 - Subappalto e Subcontratto**

1. L’Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente appalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

2. L’eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modifica-  
zione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimarrà l’unico e solo respon-  
sabile nei confronti della Società Appaltante.

3. L’affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti con-  
dizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all’istituto in questione ovvero di nul-  
lità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione  
delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto dall’art. 105 del  
D.Lgs. n. 50/2016:

4. L’Appaltatore deve rispettare quanto indicato in sede di gara, in merito alle atti-  
vità che intende subappaltare e ai subappaltatori comunicati;

5. L’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante la documentazione previ-  
sta dall’art. 105 commi 7 e 18, del D.lgs. n. 50/2016, ossia:

- originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l’accettazione esplicita, da parte del subap-

paltatore, di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e d'Oneri e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall'Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto, nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile.
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni in sede di gara non siano più utilizzabili;

6. L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e/o il subappaltatore devono trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell'attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo che eventuali modifiche delle predette informazioni avvenute nel corso sub-contratto devono essere comunicate alla Società Appaltante.

8. Salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 è necessaria comunque l'approvazione da parte del R.P, nominato dalla Società Appaltante, di quanto effettivamente maturato in relazione alle attività oggetto di affidamento, fermo restando il rispetto di eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.

9. In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

10. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

#### **Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i pagamenti di cui al precedente articolo 9, sono i seguenti:

BANCA UNICREDIT S.P.A

Succursale di Verona

IBAN: IT 14 G 02008 11705 000004541648

Intestazione: DEDALUS S.p.A

Delegati ad operare sul Conto Corrente:

Nome: GIORGIO Cognome: MORETTI

Nato a CITTA' DELLA PIEVE il 21/12/1961 Codice Fiscale MRTGRG61T21C744D

Nome: RICCARDO Cognome: DONATI

Nato a LIVORNO il 30/12/1964 Codice Fiscale

DNTRCR64T30E6250

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni

in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

6. Con riferimento al subappalto eventualmente stipulato per l'esecuzione di parte delle attività del Contratto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre all'informazioni di cui all'articolo 105, D.Lgs n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Committente richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subappaltatore al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

### **Articolo 13 - Trasparenza**

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

**Articolo 14 - Penali**

1. Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel Capitolato Tecnico e d'Oneri e/o nel Contratto e/o nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

2. La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti

da quest'ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito)

si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali.

– per ogni giorno naturale nella piena e corretta presentazione del Progetto

esecutivo e del Piano della Qualità e Controllo rispetto al termine indicato

nella tabella di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri (Milestone M0-02), la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare

una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo contrattuale;

– per ogni giorno naturale di ritardo per pieno e corretto completamento di

ciascuna Milestone M1-01, M2-03, M4-03, M5-03 ed M6-03, rispetto alle

tempistiche indicate nella tabella di cui al paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare

una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo del Contratto;

– per ogni ora naturale o frazione di ora di ritardo per il fermo operativo del

singolo Centro Trasfusionale nella fase di switch, rispetto al termine indicato

al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e d'Oneri, la Società Appaltante avrà

l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari allo 0,2 ‰ (zero virgola

due per mille) dell'importo complessivo del Contratto;

– per ogni ora naturale di ritardo, rispetto al termine indicato al paragrafo 4.4

del Capitolato Tecnico e d'Oneri, per la piena e corretta risoluzione dei mal-

funzionamenti con "Priorità alta", la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per

mille) dell'importo complessivo del Contratto;

– per ogni ora lavorativa di ritardo, rispetto al termine indicato al paragrafo

4.4 del Capitolato Tecnico e d’Oneri, per la piena e corretta risoluzione delle

altre tipologie di malfunzionamenti (“Priorità media” e “Priorità bassa”), la

Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale

pari allo 0,2 ‰ (zero virgola due per mille) dell’importo complessivo del Con-

tratto;

– per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione delle attività di manu-

tenzione adeguativa ed evolutiva, rispetto alle tempistiche approvate dalla

Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani, nonché per la presenta-

zione degli stessi rispetto alle tempistiche indicate dalla Società Appaltante

nella richiesta di intervento, la Società stessa avrà l’insindacabile facoltà di

applicare una penale pari al 2 ‰ (due per mille) dell’importo complessivo

del Contratto;

– per ogni ora naturale o frazione di ora di blocco operativo del servizio di as-

sistenza di HELPDESK rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.3 del Capito-

lato Tecnico e d’Oneri, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di

applicare una penale pari allo 0,2 ‰ (zero virgola due per mille) dell’importo

complessivo del Contratto.

3. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda

il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A.

esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risolu-

zione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché di

procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento

dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

4. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. In tal caso l'Appaltatore deve comunicare, con medesime modalità (raccomandata a/r ovvero tramite PEC), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'adempimento.

5. La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonerano in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

7. Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

**Articolo 15 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito a favore del Committente una garanzia fidejussoria, che si allega al Contratto, recante n. 346678/DE del 01/09/2017 e relativa appendice n. 346678-1/DE del 01/09/2017, rilasciata da CBL *INSURANCE Europe DAC*, per un importo di euro 86.625,00 (euro ottantaseimilaseicentoventicinque/00), da intendersi a tutti gli effetti incrementata sino a euro 779.625,00 (settecentosettantanovemilaseicentoventicinque/00).
2. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944, comma 2, Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.
4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla predetta polizza per l'applicazione delle penali.
5. La predetta cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività di cui al Contratto, nel limite massimo dell'80%.
6. Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al

reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

#### **Articolo 16 - Riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'Appaltatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto nell'esecuzione del Contratto.

2. L'Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture del Committente, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose del Committente o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili all'Appaltatore od ai suoi dipendenti, manlevando il Committente da ogni responsabilità. A tale scopo, l'Appaltatore è in possesso di idonea polizza assicurativa, di cui allega copia al Contratto, a copertura di tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore al valore del presente contratto di cui all'Art. 2 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. .  
La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

4. L'Appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

5. Qualora l'Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dal Committente, quest'ultimo resta autorizzato a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

**Articolo 18 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456, Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore del Contratto;
- violazione delle norme in materia di cessione del Contratto e dei relativi crediti;
- accertata esecuzione dei servizi oggetto del Contratto in subappalto non previamente autorizzato dal Committente;
- inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale – Regione Lazio n. 16/2007, secondo quanto previsto dall'art. 7 della menzionata Legge Regionale;
- mancata copertura dei rischi durante la vigenza del Contratto;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro i termini indicati nel presente Contratto;
- D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di escutere la cauzione di cui al precedente Articolo 15, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio in data 12/02/2015, il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456, Codice Civile,

ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei suoi dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

#### **Articolo 19 - Recesso**

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e per giusta causa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento del servizio, avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato aggiudicatario;
- per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- cessione del Contratto.

3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

4. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, Codice Civile.

**Articolo 20 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Committente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge per tutta la durata del Contratto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

5. L'Appaltatore dovrà certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati

nell'espletamento del servizio. A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a produrre al

Committente la documentazione prevista per legge, relativa al personale impie-

gato a seguito della stipula del presente Contratto.

**Articolo 21 - Responsabile della commessa (Incaricato referente)**

1. L'Appaltatore nomina Responsabile della commessa il Sig. Gabriele Di Giuseppe

(di seguito, anche "Incaricato Referente"), avente capacità di rappresentare ad

ogni effetto l'Appaltatore nei confronti del Committente (nel progetto tecnico

DEC, Direttore Esecutivo del Contratto).

2. I dati di contatto dell'Incaricato referente sono: numero telefonico 348 7415703,

fax 055 451660, indirizzo e-mail [gabriele.digiuseppe@dedalus.eu](mailto:gabriele.digiuseppe@dedalus.eu) .

3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente

portato a conoscenza del Committente.

**Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati per-

sonali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate

circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effet-

tuati per l'esecuzione del Contratto.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e tra-

sparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e di quanto previsto nel Capito-

lato Tecnico e d'Oneri.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tutte le informazioni previste

dalle disposizioni di cui al precedente comma, ivi comprese quelle relative ai no-

minativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio

dei diritti dell'interessato.

**Articolo 23 - Cessione di credito e di contratto**

1. L'Appaltatore non può cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente le attività di cui al presente Contratto e meglio specificate nel Capitolato Tecnico e d'Oneri nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la Società Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante.

3. In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

#### **Articolo 24 -Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.

2. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell'esercizio di impresa e saranno soggette all'I.V.A., che l'Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

3. In caso d'uso, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

**Articolo 25 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Committente nomina Responsabile del Procedimento il Sig Antonio Vito Bozza e Direttore dell'Esecuzione il Sig Enrico Bravi, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

**Articolo 26 - Foro competente**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del Contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

2. Si precisa fin da ora che il Contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà la clausola compromissoria.

**Articolo 27 – Disposizioni finali**

1. Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si applicano le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.

	2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto	
	non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo	
	complesso.	
	3. Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante	
	l'utilizzo degli strumenti informatici su 41 (quarantuno) pagine a video, che le	
	Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445	
	e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le Parti garantiscono inoltre che i certificati di	
	firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del	
	D.Lgs. n. 82/2005.	
	<b>Articolo 28 - Allegati</b>	
	Si intendono parti integranti ed efficaci del Contratto, anche se non materialmente	
	allegati allo stesso, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e	
	d'Oneri con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costitui-	
	scono, nonché l'Offerta Economica. Si allega al Contratto la cauzione definitiva di cui	
	al precedente Articolo 15, nonché copia della polizza assicurativa di cui al precedente	
	Articolo 17.	
	Letto approvato e sottoscritto, Lì 31/10/2017	
	<i>L'Appaltatore</i>	<i>Il Committente</i>
	<i>Dedalus Spa</i>	<i>LAZIOcrea S.p.A.</i>
	<b>Giorgio Moretti</b>	<b>Maurizio Stumbo</b>
	Il sottoscritto Giorgio Moretti in qualità di Legale rappresentante della Dedalus SpA,	
	dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei docu-	
	menti e atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e	
	per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di se-	
	guito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando l'inderogabilità delle norme	

contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato

Tecnico e d'Oneri e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in

materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 - *Durata del contratto*; Articolo 4 -

*Luogo dell'esecuzione*; Articolo 5 -*Condizioni della fornitura e limitazione di respon-*

*sabilità*; Articolo 6 -*Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore*; Articolo 7 - *Modalità e*

*termini di esecuzione del servizio*; Articolo 8 - *Verifica e controllo quali/quantitativo*;

Articolo 9 – *Corrispettivi*; Art. 10 – *Fatturazione*; Articolo 11 - *Subappalto e Subcon-*

*tratto*; Articolo 12 – *Tracciabilità dei flussi finanziari*; Articolo 13 – *Trasparenza*; Arti-

colo 14 – *Penali*; Articolo 15 - *Garanzia definitiva*; Articolo 16 – *Riservatezza*; Articolo

18 - *Risoluzione e clausola risolutiva espressa*; Articolo 19 – *Recesso*; Articolo 20 –

*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*; Articolo 21 - *Responsabile della commessa*

*(Incaricato referente)*; Articolo 22 - *Trattamento dei dati, consenso al trattamento*;

Articolo 23 - *Cessione di credito e di contratto*; Articolo 24-*Oneri fiscali e spese con-*

*trattuali*; Articolo 25 - *Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del*

*Contratto*; Articolo 26 - *Foro competente*; Articolo 27 – *Disposizioni finali*

Articolo 28 - *Allegati*

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

*L'Appaltatore*

*Legale Rappresentante*

Giorgio Moretti